TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000840 - 31/01/2019 - B15 - Contabilit - U





Direzione Didattica Statale - "G. MAZZINI"

Referente del procedimento DSGA Angeli Giorgio

> Ai DOCENTI D.D. G. MAZZINI di TERNI

A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di TERNI

OGGETTO: Individuazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Direzione Didattica G. Mazzini di Terni.

Al fine di ottemperare alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Dlgs. n° 81 del 9 aprile 2008 ed organizzare il sistema di gestione della prevenzione dei rischi, si invitano le SS.LL. a voler comunicare entro le ore 12.00 del 07/02/2019 alla scrivente la disponibilità ad assolvere alla funzione di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione di questo Istituto. L'incarico ha decorrenza 08/02/2019 ed ha una durata biennale.

Le candidature dovranno pervenire mezzo pec al seguente indirizzo tree00100c@pec.istruzione.it; dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione un dettagliato curriculum vitae in formato europeo che specifichi il possesso dei titoli e delle esperienze connesse al presente incarico e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto dal partecipante. E' ammessa anche la firma digitale.

Verrà data priorità al personale interno dell'Istituto e successivamente a quello in servizio presso le altre scuole, sia a tempo indeterminato che determinato; in caso negativo verrà fatto un avviso di selezione esterno.

La documentazione inerente la sicurezza è disponibile presso gli uffici di segreteria e potrà essere visionata, a richiesta, previo appuntamento telefonico da fissare con il Dirigente Scolastico. E' altresì obbligatorio un sopralluogo dei vari plessi da parte del personale interessato, sempre previo appuntamento da concordare.

Si allega la normativa che disciplina i requisiti minimi richiesti per poter svolgere la suddetta funzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio

Art. 32, Decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul

Via Carrara - 05100 Terni (TR)

Tel. +39/0744/400255 Fax +39/0744/400943

C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

tree00100c@istruzione.it - tree00100c@pec.istruzione.it

sito web: https://ddmazziniterni.edu.it/

TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000840 - 31/01/2019 - B15 - Contabilit - U







Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Direzione Didattica Statale - "G. MAZZINI"

Referente del procedimento DSGA Angeli Giorgio

luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

- 3. Possono altrest svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
- 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6luglio 2007, nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
- 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
- 8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
- b)il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. Omissis.

Via Carrara – 05100 Terni (TR) Tel. +39/0744/400255 Fax +39/0744/400943 C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

tree00100c@istruzione.it - tree00100c@pec.istruzione.it

sito web: https://ddmazziniterni.edu.it/